

E' infondata la tesi - in tema di convenzioni per la concessione di sola costruzione concernenti lavori aeroportuali - secondo cui spetta al concessionario compensare i tecnici che svolgono le funzioni dell'ingegnere capo (salvo rivalersene computando il relativo costo ai fini della determinazione del corrispettivo per spese generali) basandosi essa, da un canto sul presupposto che dette funzioni siano imputabili al concessionario medesimo, non all'Amministrazione concedente, e dall'altro canto che il potere riservato a quest'ultima dalle convenzioni sia soltanto quella di designare le persone fisiche chiamate ad esplicarle in concreto; in altri termini anche i poteri inerenti alla figura dell'ingegnere capo, oltre che quelli inerenti alla figura del direttore dei lavori, sarebbero trasferiti al concessionario e la sola differenza, rispetto allo schema usuale della concessione, consisterebbe in ciò che l'Amministrazione concedente si riserva una certa ingerenza nella scelta delle persone fisiche designate ad esercitarli in concreto; al contrario, in tali convenzioni, quelle funzioni direttive e di vigilanza - che per comodità si suole indicare con riferimento alla figura dell'ingegnere capo delineata dal R.D. 25 maggio 1895 n. 350 - sono escluse dall'ambito della concessione e riservate in via esclusiva all'Amministrazione concedente. La distinzione tra la figura del direttore dei lavori e quella dell'ingegnere capo ha senso solo nel contesto di un ordinamento gerarchico come quello della Pubblica amministrazione. L'ingegnere capo non si differenzia dal direttore dei lavori per un plus di conoscenze e di esperienze tecnico-professionale ma solo perché titolare di un ufficio dotato di supremazia gerarchica nell'ordinamento amministrativo; infatti il R.D. 25 maggio 1895 n. 350 sottrae al direttore dei lavori la competenza a prendere questa o quella decisione, e la riserva all'ingegnere capo, non perché detta decisione sia ontologicamente estranea alle competenze tecnico-professionali del primo, ma perché vuole che essa, per la sua maggiore rilevanza, sia presa ad un livello gerarchicamente superiore. Alla luce della ratio che nel sistema del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 informa la separazione della figura dell'ingegnere capo da quella di direttore dei lavori ed alla ripartizione delle rispettive sfere di competenza, gli atti dell'ingegnere capo si qualificano essenzialmente come provvedimenti, piuttosto che come soluzioni di problemi tecnici. Le clausole convenzionali relative a concessione di lavori aeroportuali non possono avere senso se non in quanto le si intenda come volte a riservare all'Amministrazione concedente la potestà d'interferire nello svolgimento della concessione mediante atti provvedimentali o comunque costituenti esercizio di poteri autoritativi; pertanto, da un lato i funzionari cui spetta, in ragione del mandato ricevuto, emettere quegli atti e quei provvedimenti non hanno titolo ad una speciale retribuzione, perché si tratta di un mandato inerente all'ufficio ricoperto, ed alle funzioni gerarchiche di loro competenza, e dall'altro, queste attività non possono ritenersi comprese nelle funzioni di « direzioni lavori » attribuite al concessionario; tanto meno può dirsi che il concessionario svolga quelle funzioni avvalendosi del personale dell'Amministrazione concedente, così che egli debba, per un verso, compensare le relative prestazioni, e per altro verso possa correlativamente accrescere il quantum delle spese generali di cui deve essere a sua volta compensato dalla concedente.